



**TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

Il g.d. dott. Claudio Tedeschi, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 1598-1/2024;

esaminati gli atti e la documentazione ad essi allegata;

OSSERVA

1.

Con ricorso depositato il 28.10.2024 Tringali Mario e Longo Licia hanno proposto 'ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore' esponendo:

- di essere coniugati in regime patrimoniale di separazione di beni e di essere genitori dei due figli a nome OMISSIS
- di versare in condizione di sovraindebitamento;
- di non aver fatto ricorso nel quinquennio precedente a procedura alcuna per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento e di non aver posto in essere atto alcuno di frode;
- di non essere assoggettabili a procedura concorsuali e di rivestire la qualità di 'consumatore';
- che a seguito di loro interpello l'organismo di composizione della crisi istituito presso questo tribunale aveva designato quale 'gestore della crisi' l'avv. Giacomo De Luca;
- che la comune condizione di precarietà era conseguita alle spese sostenute per l'acquisto di prima casa in Roma ove il nucleo familiare si era trasferito dall'anno 1989, per il sostentamento della famiglia, per gli esborsi affrontati in dipendenza di grave patologia che aveva colpito la sig.ra Longo Licia nell'anno 2018 e per gli ulteriori sostenuti per poter ospitare la madre del ricorrente Tringali Mario, affetta da Alzheimer, in relativa struttura ove era deceduta nell'anno 2019; di aver contratto, su indicazione degli istituti di credito finanziatori che gli avevano prospettato la agevola possibilità di farvi fronte, finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio che avevano determinato l'incremento esponenziale del proprio debito; che la propria condotta all'origine di tale situazione era esente da profilo alcuno di dolo o di colpa;
- che quanto alla relativa situazione reddituale e patrimoniale:
 - a) Tringali Mario percepisce trattamento pensionistico mensile di euro 2.300,00 circa quale dipendente del ministero della difesa e, di essi, euro 1.250,00 avrebbero potuto essere destinati quali 'pagamenti mensili'; la debitoria a suo carico ammonta ad euro 268.975,83 di cui euro 175.586,39 con collocazione privilegiata ed euro 59.542,06 in chirografo;

- b) Longo Licia percepisce trattamento pensionistico di euro 2.300,00 mensili circa di cui euro 1.500,00 avrebbero potuto essere destinati a 'pagamenti mensili' la debitoria a di lei carico è pari ad euro 93.389,00 con appostamento chirografo;
- che a garanzia di mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa di abitazione l'istituto di credito erogante 'Chebanca s.p.a.' aveva iscritto ipoteca anche su unità immobiliare in proprietà di Longo Licia che, unitamente a quella beneficiante del mutuo era soggetta a procedura espropriativa pendente presso questo tribunale al n. 72/2023;
 - che, inoltre, Longo Licia aveva garantito finanziamento originariamente concesso al marito da 'Findomestic' e successivamente ceduto a 'Ipsi Npal' che a seguito di ingiunzione giudiziale di pagamento aveva iscritto pignoramento presso terzi in di lei danno;
 - che, oltre a questa, risultavano pendenti ulteriore procedure esecutive: di pignoramento presso terzi nei confronti di entrambi i ricorrente promossa da 'Chebanca s.p.a.' per il complessivo importo di euro 175.586,39 che aveva condotto, alla data del 26.04.2021, all'acquisizione di complessivi euro 12.432,11, lasciando residuare un debito di euro 162.836,66; espropriativa immobiliare promossa da 'Chebanca s.p.a.';
 - che le spese mensili occorrenti per il mantenimento del nucleo familiare, come da relativo prospetto, assommavano ad euro 1.480,00 mensili alle quali ciascuno dei ricorrenti provvede con apporto individuale di euro 740,00;
 - che la proposta di accordo prevede:
 - a) il '*pagamento dei crediti in prededuzioni*', in essi compreso: il '*compenso per l'OCC*' per euro 12.995,28 '*integralmente e in prededuzione*'; il '*compenso per l'assistenza legale*', quantificato dall'avv. Antonio Fiorito in euro 7.000,00 oltre accessori che avrebbe avuto collocazione in prededuzione per la quota parte del 75% e tale debito sarebbe stato soddisfatto da Longo Licia per complessivi euro 18.889,28 con 15 ratei mensili di euro 1.259,95 decorrenti dal mese successivo all'omologa;
 - b) quanto ai '*creditori privilegiati*': la prosecuzione del rimborso del mutuo fondiario con il versamento del rateo mensile di euro 1.660,00 (in luogo di euro 1.122,01 stabilita nel piano di ammortamento) per i primi 17 mesi dopo l'omologa e di euro 2.960,00 dal diciottesimo mese successivo all'omologa di modo da '*proseguire il piano di ammortamento e, contestualmente, saldare le rate pregresse insolute*', con versamento dei ratei nei diciassette mesi successivi all'omologa da parte di Tringali Mario e i successivi con partecipazione anche di Longo Licia con apporto di euro 1.300,00; il pagamento del 25% del compenso spettante all'avv. Antonio Fiorito in due ratei mensili di euro 834,50 ognuno, dal sedicesimo mese post-omologa da parte di Longo Licia;



c) quanto ai creditori chirografari –‘IFIS’, ‘Compass’, ‘IBL’ e ‘Intesa san Paolo’- il 25% del relativo ammontare individuale in settanta ratei mensili successivi all’omologa dell’importo di euro 339,87 ciascuno corrisposti da Longo Licia;

-che tale proposta appalesa profili di maggiore convenienza rispetto al ‘recupero coattivo dei crediti’ e alla ‘alternativa liquidatoria’, tenuto conto che gli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare avevano registrato valori di base d’asta di euro 100.500,00 quanto a quello in proprietà di Tringali Mario ed euro 207.750 quanto a quello in proprietà di Longo Licia;

hanno, quindi, conclusivamente chiesto la preliminare sospensione del ‘pagamento del quinto della retribuzione mensile’ e l’omologa del proposto piano di ristrutturazione.

2.

Al ricorso è allegata relazione del ‘gestore della crisi’ designato dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma nella persona dell’avv. Giacomo De Luca.

3.

Rileva il g.d. che, secondo il pertinente ordito di disciplina, nel caso di domanda proposta da soggetto avente la qualifica di ‘consumatore’ e volta alla ristrutturazione della propria situazione debitoria, la verifica demandata al tribunale prima della trasmissione della relativa proposta ai creditori, per espresso dettato normativo è limitata al riscontro della sola ‘ammissibilità’ (art. 70 comma 1 CCII), ossia del rispetto dei presupposti previsti quanto alla legittimazione del proponente, alla ricorrenza delle condizioni richieste e alla sussistenza del relativo corredo documentale e con esclusione di verifica alcuna circa la effettiva realizzabilità delle prospettate modalità solutorie, che il comma 7 dell’art. 70 CCII differisce al successivo momento procedimentale dell’omologa, ovvero della maggiore convenienza della alternativa liquidatoria, che il successivo comma 9 dell’art. 70 CCII stabilisce possa essere vagliata solamente in caso di specifica contestazione da parte del creditore quale parametro in forza del quale comunque poter convalidare la proposta di componimento.

Ciò al chiaro ed evidente fine, che ne integra la sottesa *ratio*, di delimitare l’iniziale sindacato giurisdizionale nel perimetro della sola legalità formale, rimettendo alle scelte ed opzioni dei creditori, quali soggetti avente diretto ed immediato interesse, ogni decisione in punto di idoneità di quanto prospettato dal debitore ai fini adempitivi per l’effettivo soddisfo e realizzo delle proprie pretese, e ciò in pieno parallelismo con l’omologa disciplina dell’istituto del concordato preventivo in continuità aziendale di cui agli artt. 47 e 112 CCII.

Ciò posto, rileva il g.d. che:

-entrambi i ricorrenti hanno comune residenza in Roma, in via Poggio A Caiano n. 5, int. 4, pal b) –come da relativa certificazione anagrafica prodotta in allegato n. 9 del



relativo fascicolo- e ciò radica la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza ex art. 27 commi 2 e 3 lett. d) CCII;

- la comune residenza e la presenza tra i ricorrenti di vincolo coniugale attestato da detta certificazione, in difetto di elemento alcuno di segno contrario, deve ritenersi indice di convivenza rilevante ai sensi dell'art. 66 comma 1 CCII;
- deve riconoscersi in capo ad entrambi i ricorrenti la qualità di 'consumatore' ex art. 2 comma 1 lett. e) CCII poiché il debito di cui è chiesto il componimento, tenuto conto di quanto esposto in ricorso e delle risultanze della relazione dell'OCC, non ha causale inerenza all'esercizio, diretto o anche mediato attraverso partecipazione societaria, di attività imprenditoriale;
- la domanda è corredata dall'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio; dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio e degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio; sul punto, per quel che concerne gli importi di cui i ricorrenti hanno affermato necessitare mensilmente e pari ad euro 1.500.00, va osservato che tale computo, per espresso assunto del ricorso, è stato effettuato sulla scorta di relativa 'autocertificazione' e trattasi di profilo afferente la convenienza del piano di ristrutturazione e quindi, non incidendo sulla sua ammissibilità, potrebbe essere oggetto di giudiziale vaglio solamente nel caso di opposizione del creditore;
- al ricorso è allegata relazione dell'OCC il cui contenuto appare rispondente alle prescrizioni dettate dall'art. 68, comma 2, CCII e nella quale vagliato alla luce della documentazione di supporto, ha indicato negli importi di euro 1.250,00 quanto a Tringali Mario ed euro 1.500,00 quanto a Longo Licia le somme che verranno messe a disposizione del ceto creditorio per il componimento della debitoria secondo le modalità articolate nel proposto piano, come traibili dai rispettivi emolumenti pensionistici mensili al netto di quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, cifre in relazione alle quali il ricorso non risulta sufficientemente chiaro;
- tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontano, allo stato, quale ragioni determinante le relative genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore -in ipotesi ostativi all'accesso alla postulata procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII- tenuto anche conto, da parte delle società erogatrici di finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, dell'omessa adeguata considerazione del merito creditizio del richiedente, rapportata alle relative condizioni reddituali, come compiutamente ricostruito nella relazione dell'OCC;



3.

Sulla scorta di quanto evidenziato devono, pertanto, ritenersi sussistenti i presupposti richiesti per la positiva valutazione di ammissibilità della proposta istanza e della richiesta ancillare di sospensiva ex art. 70 comma 4 CCII delle procedure esecutive, immobiliari e presso terzi, pendenti in danno dei ricorrenti la cui ulteriore prosecuzione sottrarrebbe, in favore del solo creditore procedente, l'acquisizione di risorse attive che dovrebbero avere utilizzo solutorio nel contesto del piano di ristrutturazione dei debiti e precluderebbe, quanto alle espropriazioni immobiliari il perseguimento delle prefisse finalità ex art. 67 comma 5 CCII.

P.Q.M.

letto l'art. 70 CCII;

-ritenuti ammissibili il piano e la proposta avanzata da Tringali Mario e Longo Licia con ricorso con relativi allegati depositati il 28.10.2024;

dispone:

- la pubblicazione di tali atti nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma;
-la comunicazione a cura dell'OCC degli stessi oltre che del presente decreto a tutti i creditori;

invita ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

avvisa ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

-in ragione della relativa richiesta e poiché utile a consentire la fattibilità del proposto piano di ristrutturazione **dispone** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti Tringali Mario e Longo Licia ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII sino alla conclusione del presente procedimento;

-manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma 5 dicembre 2024

Il g.d.

dott. Claudio Tedeschi

